



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24/05/2004

N. 121

### OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA, A PROPORRE AZIONI GIUDIZIARIE INNANZI ALL'A.G.O. E A PROCEDERE AL RECUPERO DI SPESE DI GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaquattro , addì ventiquattro , del mese di maggio, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO		X
TRANI GIULIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con deliberazione di G.C. n. 70 del 07.04.2004, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato conferito, tra l'altro, all'avv. Antonio Pantalone con studio legale in Ischia alla via Dello Stadio n. 45, per il periodo dal 15.04.2004 al 31.12.2004, l'incarico di espletare le prestazioni professionali riportate nella convenzione sottoscritta in data 15.04.2004 e consistenti, tra l'altro, in attività di tutela e rappresentanza legale del Comune di Ischia in sede civile ed amministrativa innanzi al T.A.R. per la Campania e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in tutti i gradi e stadi, contro Enti o privati, sia Comune attore che convenuto, stabilendosi che gli incarichi da conferirsi saranno di norma di volta in volta alternativamente affidati ai due legali avv.ti Pantalone e Molino che hanno manifestato la disponibilità ad accettare le condizioni dell'Ente, ad eccezione dei giudizi innanzi alle giurisdizioni superiori che saranno affidati, salvi i casi per i quali l'Amministrazione ritenga di avvalersi di altro professionista per la specificità della controversia, all'avv. A. Pantalone, patrocinante in Cassazione.

- L'art. 6 della convenzione sottoscritta il 30.1.03, prevede che, per ogni giudizio davanti al TAR Campania e davanti all'A.G.O. in cui il Comune si costituisce, il predetto professionista ha diritto soltanto alla corresponsione dell'importo di €. 258,00 oltre IVA e CPA ed €. 550,00 oltre IVA e CPA per la giurisdizione superiore, quale fondo forfettizzato per spese, senza diritto a conguaglio alcuno, al momento del conferimento formale dell'incarico. Prevede, altresì, ove l'importo delle spese di iscrizione a ruolo, commisurato al valore dichiarato della controversia, dovesse essere superiore oltre il 10% a quello in precedenza stabilito, il fondo, a richiesta, verrà integrato con obbligo per il convenzionato di rendicontare;

- Sono stati notificati i sottoelencati atti proposti da:

- FIBE S.p.a. – ricorso al TAR Campania notificato all'Ente il 27.04.2004 per il riconoscimento del diritto della ricorrente al pagamento in suo favore, da parte della Ischia Ambiente Spa, nonché del Comune di ragione, delle fatture emesse a titolo di tariffa per il servizio di smaltimento rifiuti ex ord. comm. n. 175 del 3.4.2001;

- IOVENE Mario – ricorso al T.A.R. per la Campania Napoli Sez. III notificato all'Ente il 19.04.2004 per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla domanda dell'8.6.1998 prot. n. 16062 con cui il ricorrente chiese il trasferimento dell'esercizio bar-ristorante "il Veliero" da via Isolino n. 44, da cui era stato sfrattato per lo spirare della locazione, a quella della vicina via delle Fornaci.

- ALBANO Giuseppina, D'AMBRA Cira, TEOFILO Giovannina, PATALANO Giovan Giuseppe, DAMA Salvatore, MAZZELLA Salvatore, MELONI Paolina, PINELLI Annunziata, CUOMO Rosaria, CUOMO Lucia, CORBINO Annunziata, LIBRARO Eduardo, LAURO Aniello, TRANI Pietro, CALISE Pietro, PILATO Adele, LOMBARDI Antonio, SILVESTRI Aniello, FREI Rosmarie, MANZI Giuseppe, SOGLIUZZO Giuseppe – N. 21 ricorsi al TAR Campania notificati all'Ente il 10.05.2004 per l'esecuzione delle sentenze TAR Sez. V<sup>A</sup> nn. 1100/02, 1689/02, 1690/02, 1822/02, 1823/02, 1824/02, 1826/02, 1827/02, 1828/02, 1829/02, 1830/02, 1848/02, 1935/02, 1936/02, 1937/02, 1938/02, 1948/02, 1949/02, 1950/02, 1951/02, 1952/02.

- Letta la relazione del legale convenzionato avv. Antonio Pantalone del 29.04.2004 si ritiene opportuno proporre azione nei confronti della Igienica Ischitana s.n.c. tendente al risarcimento del danno per l'occupazione "sine titolo" dell'immobile comunale sito in Ischia alla via Morgioni;

- Letta, altresì, la nota del 15.4.2004 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 9580 con la quale l'avv. A. Pantalone evidenzia che, dopo aver richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della General Fintecnica s.r.l., a seguito di mancata opposizione della società debitrice, otteneva l'esecutorietà dello stesso e notificava atto di precetto e successivamente pignoramento mobiliare che risultava infruttuoso come da allegato verbale. Si ritiene, pertanto, opportuno come dallo stesso legale suggerito di richiedere il fallimento della società debitrice.

- Che si rende necessario inoltre affidare l'incarico al legale, così come stabilito in convenzione, per il recupero nei confronti di Mattera Gabriele delle somme liquidate dal Giudice dott. Ambrosio con provvedimento del 3.4.2000.

LETTI i pareri del legale convenzionato e del Dirigente amministrativo in calce ai predetti atti, con i quali evidenziano l'opportunità di resistere nei detti giudizi, proporre azioni giudiziarie e provvedere al recupero delle spese liquidate a favore del Comune;

RITENUTO che è interesse dell'Ente resistere nei surrichiamati giudizi nonché di proporre azioni giudiziarie nei confronti della Igienica Ischitana snc e della General Fintecnica srl al fine di ottenere rispettivamente il risarcimento dei danni ed il fallimento della società debitrice e procedere al recupero nei confronti di Mattera Gabriele delle

somme di cui al richiamato provvedimento, nominando l'avvocato procuratore, domiciliatario e difensore di questo Ente, convenzionato con lo stesso;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di resistere nei giudizi proposti innanzi al TAR Campania richiamati in premessa, di proporre azione giudiziaria nei confronti della Igienica Ischitana snc e della General Fintecnica srl al fine di ottenere rispettivamente il risarcimento dei danni ed il fallimento della società debitrice e procedere al recupero nei confronti di Mattera Gabriele delle somme di cui al provvedimento del giudice del 3.4.2000, affidando la difesa delle ragioni del Comune all'avv. Antonio Pantalone, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tali procedure, in ogni stadio e grado e con ogni facoltà di legge, ritenendo l'operato della stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

2) Di eleggere domicilio presso lo stesso in Ischia alla via dello Stadio n. 45.

3) Liquidare allo stesso quale fondo spese forfettizzato l'importo di €. 6.450,00(€. 258,00 x 25) oltre IVA e CPA, facendo presente che lo stesso non ha diritto al pagamento dei diritti ed onorari come espressamente previsto dall'art. 6 della convenzione;

4) Darsi atto che la predetta spesa di €. 7.894,80 trova copertura finanziaria sul cap. 405/10 – Intervento 1.1.2.3 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusto impegno contabile n.888 assunto in data 20.05.2004 dal Servizio Ragioneria, attestante la copertura finanziaria;

5) Allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

6) Dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con votazione separata.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima  
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- \_\_\_\_\_  
-

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

